FINANZA AGEVOLATA

IMPORTANTI MODIFICHE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO

Francesca Galasso

Nel corso degli anni, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle aziende italiane sono stati finanziati dal nostro legislatore con diversi strumenti di Finanza Agevolata, ma lo strumento più utilizzato negli ultimi tempi è stato il credito di imposta ricerca e sviluppo

L'ultimo credito di imposta esistente è quello disciplinato dalla **Legge 145 del 2013** e successive modificazioni. Esso doveva essere applicabile sino al **31.12.2020**, ma i continui interpelli e i risultati dei controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate hanno fatto notare che vi erano diverse zone d'ombra sull'oggetto della ricerca che meritavano chiarimenti onde evitare applicazioni errate o dolose.
È per questo motivo che la Finanziaria 2020 manda in pensione anticipatamente il vecchio credito di imposta per ricerca e sviluppo e ne identifica uno nuovo, con importanti cambiamenti e approfondimenti che, in primis, toccano la **parte definitoria** delle attività di investimento richiamando importanti documenti di stampo internazionale come il Manuale di Frascati e di Oslo, in secundis la **misura** del beneficio. Infine, vi sono anche alcuni cambiamenti nelle spese ammissibili (spese relative al personale, utilizzo di beni materiali e software, contratti di ricerca extra-muros, utilizzo di privative industriali, consulenze e spese per materiali e forniture).
Con la Finanziaria 2021, l'impostazione della Finanziaria 2020 viene confermata con alcuni cambiamenti in termini di periodo temporale di applicazione (proroga fino al 2022),

L'AUTORE



Francesca Galasso

Laureata a pieni voti in Economia e Commercio, con specializzazione in Economia e Legislazione per l'impresa, presso l'università Bocconi di Milano, ha sviluppato le sue competenze in importanti contesti multinazionali quali KPMG Spa, SKY Italia Srl e OCE Italia Spa. Dopo un'esperienza di più di cinque anni nel settore dell'auditing di bilancio e di processo con interventi in operazioni di M&A, ha ampliato le proprie competenze come consulente interno in ambito di Pianificazione e Controllo, Process Engineering, Compliance Sarbanes-Oxley e D. Lgs 231/01.
Negli ultimi anni ha approfondito la propria consulenza anche in ambito di Finanza Agevolata e Formazione sugli argomenti di sua competenza, collaborando anche con altre società di servizi.

incremento delle percentuali e asseverazione della relazione tecnica.
Tali modifiche hanno effetto retroattivo e si applicano alle progettualità 2020.

CATEGORIE DI RICERCA AMMISSIBILI
Con il nuovo impianto normativo vengono identificate 3 categorie disciplinate ai commi 200, 201 e 202 dell'articolo 1 della Finanziaria 2020 (L. 160/2019)
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo, ammissibili al credito d'imposta 2020, le attività di **ricerca fondamentale,** di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico**.

Sono anche considerate agevolabili le attività di **innovazione tecnologica, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.** Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Tra queste attività sono ricompresi anche gli investimenti in **transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, che saranno definite con il citato decreto di prossima pubblicazione.

Infine, sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le **attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

MISURA DEL BENEFICIO E COSTI AMMISSIBILI
In merito alla misura del beneficio, rispetto al credito di imposta in vigore fino al 2019, vi sono importanti cambiamenti poiché varia sia la base di calcolo sia le percentuali applicabili.
In primis, non viene più richiesto il valore incrementale rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio 2012-2014.
In secundis, cambiano le percentuali con un decremento significativo poi mitigato dalla finanziaria 2021.
In terzis, cambia la base di calcolo, non più riferita e distinta per le singole voci di costo, ma applicata all'intero costo di progetto.

SONO CONSIDERATE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: LA RICERCA FONDAMENTALE E INDUSTRIALE E LO SVILUPPO SPERIMENTALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Il nuovo credito di imposta prevede:
- **20%** della base di calcolo per le attività di **ricerca fondamentale**, di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico** nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- **10%** della base di calcolo per attività di **innovazione tecnologica, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** nel limite massimo di 2 milioni di euro (15% se l'attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- **10%** della base di calcolo per attività di **design e ideazione estetica**, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese previste, con percentuali diverse a seconda della tipologia di progetto, sono:
a) le **spese di personale** relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
b) le **quote di ammortamento**, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
c) le **spese per contratti di ricerca extra muros** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di **privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
e) le **spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo;
f) le **spese per materiali, forniture** e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito di imposta così calcolato sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione** e in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.
Restano validi gli obblighi di certificazione della spesa e di redazione della relazione tecnica asseverata e viene introdotta una **comunicazione** al Ministero dello sviluppo economico a scopi informativi. ■